CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 3

Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari

Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.

Abrogato dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-3-condizioni-per-la-concessione-del-condono-in-materia-di-tasse-e-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it